



Prot. N. 12970/ 2009

Determinazione n. 597 del 26/02/2009

OGGETTO: DIRITTI DI ISCRIZIONE ANNUALE DI CUI ALL'ART. 214 COMMA 7 DEL D.LGS. 152/2006.

AREA 4 AREA URBANISTICA - TERRITORIO - AMBIENTE - AGRICOLTURA

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 4.3 - AMBIENTE - AGRICOLTURA -
TUTELA DELLA FAUNA
DOTT.SSA CECCHINI ELISABETTA**

Visto il ritorno delle competenze relative alle iscrizioni in procedura semplificata delle attività che recuperano rifiuti ai sensi degli artt. 214, 215 e 216 del D.Lgs. 152/2006 alle province, stabilito dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n.4;

Considerato che il comma 25 dell'art. 212 del Decreto n. 152/2006 che stabiliva che "Le imprese che svolgono operazioni di recupero rifiuti ai sensi dell'art. 216 sono iscritte in un apposito registro con le modalità previste dal medesimo articolo." è stato abrogato, lasciando in vigore il comma 26 che stabilisce che " Per la tenuta dei registri di cui ai commi 22, 23, 24 e 25 gli interessati sono tenuti alla corresponsione di un diritto annuale di iscrizione, per ogni tipologia di registro, pari a 50 euro, rideterminabile ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406. I diritti di cui al commi 8, 24 e 25 sono versati, secondo le modalità di cui al comma 16, alla competente Sezione regionale dell'Albo, che procede a contabilizzarli separatamente e ad utilizzarli integralmente per l'attuazione dei medesimi commi";

Tenuto conto della palese incongruenza della situazione venutasi a creare, in quanto sembra che i diritti di iscrizione vadano versati ad un soggetto (Albo Gestori Ambientali) per l'esercizio di una competenza (tenuta di appositi registri) che di fatto viene svolta da un altro soggetto (Provincia) o addirittura che a seguito della situazione di cui al punto 2 non vadano versati ad alcun soggetto;

Determinazione n. 597 del 26/02/2009

Considerato che a tutt'oggi non è stata data alcuna direttiva in merito né dall'Ufficio Legislativo del Ministero dell'Ambiente, al quale sono stati chiesti da parte nostra degli specifici chiarimenti il 04/03/2008, il 11/04/2008 e per ultimo il 19.04.2008 prot. 28884, né dall'Albo Gestori Ambientali;

Vista l'urgenza di dover emanare disposizioni chiare ed univoche, finalizzate al buon funzionamento ed alla massima trasparenza delle procedure di nostra competenza;

Visto l'art. 197 primo comma c) del D.Lgs. 152/2006;

Visti:

- l'art. 107 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n.267 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

- l'art. 56 dello Statuto di questa Amministrazione Prov.le concernente le funzioni dirigenziali connesse all'affidamento delle responsabilità di servizio;

- l'art. 5 della legge n. 241/90;

Ritenuto di dover disporre personalmente l'atto di che trattasi, poiché adempimento spettante al sottoscritto;

D E T E R M I N A

1. Che per la tenuta dei registri di cui agli articoli 215 comma 3 e 216 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e per l'effettuazione dei controlli periodici, gli interessati dovranno versare alla Provincia di Pesaro e Urbino il diritto di iscrizione annuale previsto dal Decreto Ministeriale n. 350 del 21.07.1998.
2. Che copia dell'attestazione del versamento debba essere allegata alla comunicazione di inizio attività o alla comunicazione di rinnovo dell'attività.
3. Che la copia dell'attestazione di pagamento debba sempre essere tenuta presso l'impianto di recupero, a disposizione degli organi di controllo.
4. Che in mancanza del pagamento del diritto di iscrizione annuale l'attività di recupero non possa essere svolta, significando che il suo eventuale svolgimento si configurerebbe come gestione non autorizzata di rifiuti.
5. Che la Polizia Provinciale, di cui la Provincia si avvale per i controlli periodici previsti dalla legge, provveda sempre a controllare anche il pagamento del diritto di iscrizione annuale.
6. Di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5, 1° comma, della Legge 241/90 e s.m.i., è il responsabile dell'Ufficio Prevenzione e Recupero

Determinazione n. 597 del 26/02/2009

rifiuti Per. Chim. Bruno Amadio- Tel. 0721 359750 e che gli atti concernenti la presente fattispecie possono essere visionati presso il responsabile suddetto.

7. Di pubblicare la presente determinazione sul sito internet della Provincia, nella pagina dedicata alle modalità di presentazione delle comunicazioni per il recupero dei rifiuti, e di trasmetterla all'ARPAM ed alla Polizia Provinciale per opportuna conoscenza.
8. Di rappresentare, ai sensi dell'articolo 3, comma 4 della legge 241/90 e s.m.i., che la presente determinazione può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni con ricorso giurisdizionale oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato.

Dirigente Servizio 4.3
F.to DOTT.SSA CECCHINI ELISABETTA

AB/mag

La presente copia, composta di n..... pagine, è conforme all'originale conservato in atti e consta altresì di n..... allegati per un totale di n..... pagine.

Pesaro,
